



**Politecnico
di Torino**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

**Emanato con D.R. 458 del 29 aprile 2025
In vigore dal 29 aprile 2025**

Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità	3
Art. 2 – Inquadramento.....	3
Art. 3 – Programmazione e copertura finanziaria.....	3
Art. 4 – Procedura per l'attivazione della posizione	3
Art. 5 – Bando di selezione	4
Art. 6 – Requisiti di partecipazione alle selezioni.....	4
Art. 7 – Commissione giudicatrice.....	5
Art. 8 – Modalità di svolgimento della selezione	6
Art. 9 – Graduatoria e scorrimento.....	6
Art. 10 – Chiamata diretta nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali	7
Art. 11 – Stipula del contratto di ricerca.....	7
Art. 12 - Trattamento economico.....	7
Art. 13 – Periodo di prova.....	7
Art. 14 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	8
Art. 15 – Proroga e rinnovo.....	8
Art. 16 – Incompatibilità e ulteriori incarichi	8
Art. 17 - Disciplina della proprietà intellettuale.....	9
Art. 18 - Relazione sull'attività svolta	9
Art. 19 - Decadenza e risoluzione del contratto.....	9
Art. 20 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo	10
Art. 21 - Norme finali.....	10

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 18/12/2023), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 22 della L. n. 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai contrattisti di ricerca.
2. Il Politecnico di Torino procede al conferimento dei contratti di ricerca tramite procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa delle persone candidate e la pubblicità degli atti.
3. Le procedure selettive sono volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

Art. 2 – Inquadramento

1. I contratti di ricerca sono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca. L'attività di ricerca è svolta sotto la supervisione di un/una Responsabile della Ricerca individuato/a dal Dipartimento tra i/le Professori/Professoressa e i/le Ricercatori/trici afferenti al Dipartimento stesso, anche a tempo determinato purché la durata del loro rapporto sia almeno pari a quella del contratto di ricerca.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del rapporto instaurato con la persona titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati.

Art. 3 – Programmazione e copertura finanziaria

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e della programmazione del reclutamento di personale, le procedure per il conferimento del contratto di cui al presente Regolamento possono essere avviate su proposta del Dipartimento o per delibera diretta del Consiglio di Amministrazione.
2. I contratti di ricerca sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli impegni economici devono sussistere al momento dell'attivazione della procedura di reclutamento e devono altresì comprendere le trattenute lorde a carico della persona titolare del contratto e gli oneri a carico dell'Ateneo.

Art. 4 – Procedura per l'attivazione della posizione

1. La proposta di attivazione del contratto di ricerca è adottata con apposita delibera dell'organo richiedente e contiene i seguenti elementi:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il progetto o i progetti di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) la durata del contratto di ricerca;
 - d) uno o più settori scientifico-disciplinari e il relativo gruppo scientifico-disciplinare in cui rientra il progetto;
 - e) il/la Responsabile della Ricerca;

- f) il Dipartimento di afferenza;
 - g) l'attività di ricerca oggetto del contratto che verrà svolta dalla persona titolare del contratto;
 - h) i fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
 - i) i requisiti per partecipare alla selezione;
 - j) eventuali informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte delle persone candidate;
 - k) il trattamento economico definito in ragione dell'impegno richiesto.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione presentate dai Dipartimenti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 5 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore/Direttrice Generale, o suo/a delegato/a, è pubblicato sul portale di Ateneo, sulla pagina web del Ministero e su quella dell'Unione Europea.
2. Il bando è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. Il termine può essere ridotto parzialmente in presenza di motivate urgenze. I termini decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul portale di Ateneo.
3. Il bando di selezione deve indicare, oltre ai punti di cui all'art. 4 comma 1:
 - a) il trattamento giuridico e previdenziale;
 - b) i criteri di valutazione e i relativi punteggi;
 - c) le modalità di selezione con indicazione ai requisiti per la partecipazione;
 - d) le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni o prodotti della ricerca;
 - e) il numero massimo di pubblicazioni o prodotti della ricerca che ciascuna persona candidata può allegare ai fini della valutazione;
 - f) le informazioni relative alla prova orale che dovrà prevedere l'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'ulteriore lingua straniera.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Alle selezioni per contratti di ricerca sono ammesse a partecipare le persone, italiane o straniere, in possesso di:
 - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito all'estero;
 - diploma di scuola di specializzazione medica, per i settori interessati.
 Possono altresì essere ammesse alle selezioni le persone iscritte all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.
2. I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Non sono ammessi alle selezioni:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - le figure esplicitamente escluse dalla normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;

- coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un/una Professore/Professoressa appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto ovvero con il Rettore, con il Direttore/Direttrice Generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il/la Presidente, l'Amministratore/trice Delegato/a o un/a socio/a di maggioranza o figure equivalenti del soggetto pubblico o privato che finanzia la posizione.
4. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa senza assegni.
 5. Le persone candidate alla selezione si intendono ammesse con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, fino all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
 6. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Direttore/Direttrice Generale, o suo/a delegato/a, e notificata alla persona interessata.

Art. 7 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Direttore/Direttrice Generale, su indicazione del Dipartimento. La Commissione è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra Professori/Professoresse e Ricercatori/trici di ruolo con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i/le Professori/Professoresse ed i/le Ricercatori/trici in servizio presso altri Atenei italiani o stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di Professore/Professoresse o Ricercatore/trice, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Il Direttore/Direttrice Generale, a seguito della verifica di sua competenza sui nominativi proposti dal Dipartimento, potrà motivatamente procedere all'eventuale sostituzione di uno o più dei suddetti nominativi.
3. Il decreto di nomina è reso disponibile attraverso pubblicazione all'Albo Ufficiale e sulla pagina web dell'Ateneo per almeno sei mesi oltre la data di pubblicazione del Decreto di accertamento degli atti.
4. In occasione della prima riunione, ciascun componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al successivo comma 7.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono fare parte della Commissione i/le Professori/Professoresse e i/le Ricercatori/trici che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della L. 240/2010.
7. Per la nomina della Commissione di selezione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
8. La Commissione individua al suo interno un/a Presidente e un/a Segretario/a verbalizzante.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti della Commissione, accertata con Decreto del Direttore/Direttrice Generale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa.
10. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina.

11. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo relativo alle Missioni e alle Trasferte.

Art. 8 – Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa delle persone candidate ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il progetto di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte delle persone candidate, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca delle persone candidate.
2. La Commissione effettua la valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale nonché congruità della stessa con riferimento al progetto di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del progetto di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni o prodotti della ricerca allegati con il progetto di ricerca oggetto della selezione;
 - d) prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
3. Per i criteri di valutazione di cui al comma 2, lettere a), b) e c) è possibile attribuire un punteggio massimo di 70/100 punti; per la prova orale, di cui alla successiva lettera d), è possibile attribuire un punteggio massimo di 30/100 punti.
4. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri e punteggi stabiliti, procede collegialmente all'attribuzione del punteggio per ogni singolo criterio.
5. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti alle persone candidate prima dell'effettuazione del colloquio.
6. La Commissione, una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri, esprime collegialmente, per ciascuna persona candidata, un motivato giudizio complessivo.
7. Al termine dei propri lavori la Commissione formula la graduatoria di merito tenendo conto della votazione complessiva, riportata da ciascuna persona candidata, data dalla somma del voto conseguito nella valutazione di ciascun elemento valutabile.
8. A parità di merito è preferita la persona candidata di età anagrafica minore.
9. La selezione si considera non superata qualora la persona candidata riporti un punteggio complessivo inferiore a 70/100, ovvero, qualora, a seguito della prova orale, sia accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera.
10. Il Direttore/Direttrice Generale provvede, con proprio decreto, all'approvazione degli atti della Commissione e della graduatoria di merito e dichiara i nominativi delle persone candidate vincitrici, nei limiti dei posti banditi. Il decreto è pubblicato sul portale di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

Art. 9 – Graduatoria e scorrimento

1. L'organo che ha attivato la procedura, per un periodo pari a dodici mesi dall'approvazione degli atti, può scorrere la graduatoria per effettuare la copertura

del posto bandito, esclusivamente nei seguenti casi:

- in caso di rinuncia all'assunzione della persona vincitrice;
- qualora la presa di servizio non avvenga nel termine assegnato;
- in caso di mancato superamento del periodo di prova.

Art. 10 – Chiamata diretta nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. Ai sensi della vigente legislazione, in deroga alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, il Politecnico di Torino può stipulare contratti di ricerca, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con soggetti che risultino vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, finanziati dall'Unione Europea, da altri organismi internazionali o dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 11 – Stipula del contratto di ricerca

1. La persona vincitrice della procedura di selezione sarà invitata a iniziare l'attività nel termine fissato dall'Amministrazione e a stipulare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto dal Direttore/Direttrice Generale.
2. Il contratto dovrà contenere:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro;
 - c) le principali funzioni e attività di ricerca che la persona titolare del contratto si impegna a svolgere per il raggiungimento degli obiettivi legati al progetto di ricerca;
 - d) il trattamento economico complessivo spettante;
 - e) il trattamento previdenziale e assistenziale;
 - f) le modalità con cui la persona titolare del contratto di ricerca è tenuta, al termine del contratto, a depositare la relazione finale ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento;
 - g) le cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei Codici di cui al successivo art. 14, comma 3 del presente Regolamento.
3. La persona vincitrice della procedura di selezione, se dottorando o specializzando, potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.

Art. 12 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo lordo spettante alle persone titolari del contratto di ricerca è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Art. 13 – Periodo di prova

1. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al/alla Direttore/Direttrice di Dipartimento di concerto con il/la Responsabile della Ricerca.
2. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso la persona titolare del contratto di ricerca ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al

preavviso o ad altre indennità.

3. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso.
4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, la persona titolare del contratto si intende confermata in servizio e le viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 14 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. La persona titolare del contratto di ricerca svolge esclusivamente le attività di ricerca previste dal contratto nell'ambito del progetto di ricerca, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi stabiliti e a produrre i risultati attesi nel rispetto del cronoprogramma del progetto.
2. La persona titolare del contratto di ricerca è altresì tenuta a svolgere le attività di ricerca personalmente, senza avvalersi di sostituti, sotto la supervisione del/la Responsabile della Ricerca.
3. La persona titolare del contratto di ricerca è tenuta ad attenersi al Codice Etico della comunità universitaria nell'ambito della normativa vigente e al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, al Codice di Comportamento del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 72/2014 e al Codice di Comportamento per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle molestie morali e sessuali e la disciplina della/del Consigliera/e di fiducia.
4. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della L. n. 300/1970 e dall'art. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, per quanto compatibili.
5. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle Università e degli ulteriori Enti Pubblici di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. n. 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017.

Art. 15 – Proroga e rinnovo

1. La richiesta motivata di proroga o rinnovo di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, è deliberata dall'organo che ha attivato il contratto, con il consenso della persona interessata, in relazione alle esigenze e agli obiettivi del progetto, tenuto conto della disponibilità finanziaria, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
2. La proroga e il rinnovo sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, in una seduta precedente alla scadenza del contratto.
3. La proroga e il rinnovo concorrono al termine massimo di cinque anni complessivi previsto per la durata del contratto, di cui all'art. 2 comma 3, nonché ai limiti di spesa.
4. In caso di proroga o rinnovo e in ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente adeguato secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Art. 16 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Il contratto di ricerca è incompatibile con:
 - la titolarità di assegni di ricerca, borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero;
 - con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Regolamento;
 - lo svolgimento di attività libero-professionali e di attività extra istituzionali con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità;

- l'esercizio del commercio e dell'industria e l'assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro.
2. La persona titolare del contratto di ricerca non può in ogni caso svolgere attività in concorrenza o che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.
 3. La persona titolare del contratto di ricerca può svolgere, previa autorizzazione del Direttore/Direttrice Generale, prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale secondo le procedure previste dal Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'ateneo e il regime delle incompatibilità per i Professori/Professoressa e i Ricercatori/trici.
 4. La persona titolare del contratto di ricerca può svolgere attività didattica nei corsi di studio del Politecnico di Torino, a condizione che ciò non comprometta il regolare svolgimento della ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione del/della Direttore/Direttrice di Dipartimento secondo la disciplina prevista dal relativo Regolamento di Ateneo.
 5. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate, previo parere del/la Responsabile della Ricerca e previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, le persone titolari di contratto possono partecipare alla esecuzione di ricerche e di consulenze per conto terzi, commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

Art. 17 - Disciplina della proprietà intellettuale

1. Tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali le persone titolari di contratto di ricerca possono a vario titolo partecipare sono regolati secondo quanto previsto nel Regolamento del Politecnico di Torino in materia.

Art. 18 - Relazione sull'attività svolta

1. La persona titolare del contratto al termine del rapporto di lavoro deve presentare al Dipartimento di afferenza e all'Ufficio competente dell'Amministrazione centrale una relazione sull'attività svolta, la quale, dovrà essere validata dal/la Responsabile della Ricerca.

Art. 19 - Decadenza e risoluzione del contratto

1. Decadono dal diritto all'assunzione coloro che non prendono servizio nel termine stabilito; sono fatti salvi i diritti di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di adempiere per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate. Tale termine, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca cui il contratto è legato, può essere prorogato dall'Ateneo valutati i comprovati e giustificati motivi di impedimento debitamente e tempestivamente comunicati dalla persona titolare del contratto.
2. La persona titolare del contratto di ricerca, successivamente alla conclusione del periodo di prova, può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta nel rispetto di un termine di preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso da parte della persona titolare del contratto, il Politecnico ha il diritto di trattenere o recuperare dal titolare del contratto di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o 16 di ciascun mese.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Ogni altra causa di estinzione del rapporto di lavoro è regolata dalle disposizioni delle normative vigenti.

Art. 20 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Torino e la persona titolare del contratto di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo, previsto per i redditi di lavoro dipendente.
2. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.
3. La persona titolare del contratto di ricerca è sottoposta ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
4. Alle persone titolari di contratto di ricerca viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla L. n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. n. 3/1957, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

Art. 21 - Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della L. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.